



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO

PER LE AREE MERCATALI

Norme e direttive

concernenti l'esercizio

del Commercio al Dettaglio su aree pubbliche

testo coordinato vigente

Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 05/06/2003
Modificato con deliberazione C.C. n. 99 del 22/09/2004
Modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 29/12/2004
Modificato con deliberazione C.C. n. 106 del 09/12/2008
Modificato con deliberazione C.C. n. 67 del 21/04/2009
Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 23/03/2010
Modificato con deliberazione C.C. n. 94 del 14/09/2010
Modificato con deliberazione C.C. n. 79 del 06/11/2012
Modificato con deliberazione C.C. n. 100 del 18/12/2012
Modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 04/03/2014
Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 31/03/2015
Modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 29/09/2015
Modificato con deliberazione C.C. n. 80 del 11/10/2016
Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 27/03/2018
Modificato con deliberazione C.C. n. 48 del 27/05/2022
Modificato con deliberazione C.C. n. 86 del 07/11/2022

Sommario

Articolo 1- Definizioni
Articolo 2 – Prescrizioni generali
Articolo 3 – Tipologie di mercato
Articolo 4 – Esercizio del commercio ambulante itinerante
Articolo 5 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli
Articolo 6 – Sistema autorizzatorio
Articolo 7 – Disponibilità dei posteggi
Articolo 8 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo a)
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo b)
Articolo 11 - Registro per le autorizzazioni
Articolo 12 – Aree per l’esercizio dei mercati settimanali
Articolo 13 – Aree per l’esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche
Articolo 14 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi singoli
Articolo 14 bis – Mercati natalizi
Articolo 15 - Area di previsto sviluppo mercatale
Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee
Articolo 17 – Superficie e dimensione dei posteggi
Articolo 18 – Area di mercato e zone di vendita
Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati
Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei
Articolo 21 – Orari di svolgimento dei mercati
Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori
Articolo 23 – Circolazione pedonale e veicolare
Articolo 24 – Concessione del posteggio
Articolo 25 – Subingresso nel posteggio
Articolo 26 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
Articolo 27 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato
Articolo 28 – Registro degli operatori sui mercati
Articolo 29 – Modalità di registrazione
Articolo 30 – Decadenza della concessione del posteggio
Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione del posteggio
Articolo 32 – Fiera di San Giovenale
Articolo 33 - Modalità di partecipazione
Articolo 34 - Assegnazione dei posteggi
Articolo 35 – Obblighi dei venditori
Articolo 36 – Attrezzature di vendita e norme di sicurezza
Articolo 37 – Collocamento delle derrate
Articolo 38 - Divieti di vendita
Articolo 39 - Vendita di animali destinati all'alimentazione
Articolo 40 - Atti dannosi agli impianti del mercato
Articolo 41 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas
Articolo 42 – Furti, danneggiamenti e incendi
Articolo 43 – Preposti alla Vigilanza
Articolo 44 - Rappresentanti del mercato.
Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali
Articolo 46 - Sanzioni.
Articolo 47 – Attività diverse - Derghe
Articolo 48 – Norme transitorie e finali

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti del regolamento, le leggi, i decreti, la restante normativa e gli atti permissivi sono così definiti:

“D.Lgs.”	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
“Legge regionale”	Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;
“Indirizzi Regionali”	Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;
“Criteri Regionali”	Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
“autorizzazione di tipo a)”	L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni (art. 28, comma 1, lett. a) D.Lgs.)
“autorizzazione di tipo b)”	L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area del territorio regionale purché forma itinerante o su tutto il territorio nazionale per le fiere (art. 28, comma 1, lett. b) D.Lgs.).
“spunta”	graduatoria formata in base all’anzianità di presenza dei non assegnatari o titolari di posteggio per l’utilizzo giornaliero dei posteggi lasciati liberi o vacanti.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Il regolamento, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, costituisce la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs.
2. Il regolamento, come previsto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definisce le scelte per l’ubicazione, le dimensioni e la composizione merceologica dei mercati, delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, dei posteggi singoli esterni alle aree mercatali e delle altre eventuali forme di commercio su area pubblica.

Articolo 3 – Tipologie di mercato

1. Come indicato nell'art. 28, comma 15, del D. Lgs., e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, le aree per i mercati o per le forme alternative di commercio su area pubblica, esistenti alla data di approvazione del seguente regolamento, sono così individuate:
 - Aree per l'esercizio dei mercati settimanali
 - Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche
 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
 - Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi
 - Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee
2. Per l'esatta delimitazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, previa adozione di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate tra il Comune, le organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative ed i rappresentanti del mercato di cui all'art. 43.

Articolo 4 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di tipo b).
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).
3. L'esercizio itinerante del commercio è vietato nel centro storico nei luoghi e negli orari in cui si svolgono attività mercatali o fieristiche contemplate dal presente regolamento; a distanze inferiori a m. 100 dal perimetro esterno di installazioni militari, degli ospedali, delle scuole; a distanza inferiori a m. 10 dalle intersezioni stradali.
4. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
5. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio e altresì, rispettare le norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
6. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 5 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti prevalentemente nei loro fondi per coltura o allevamento dopo avere presentato apposita denuncia di inizio attività.

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D. Lgs. 18/05/2001 n. 228, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente ed è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico-commerciale.
4. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

Articolo 6 – Sistema autorizzatorio

1. Il Dirigente o suo delegato rilasciano sia le autorizzazioni di tipo a), nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prescritta, che quelle per il commercio di tipo b).
2. Le autorizzazioni, le concessioni e gli atti sostitutivi degli stessi, quando ammessi dalla legge, hanno sempre natura ricettizia.

Articolo 7 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, alla data 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per i mercati settimanali, stagionale e a cadenza ultramensile, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro al massimo sei mesi dall'accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, che deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e affisso all'Albo Pretorio e comunicato alle associazioni prov.li di categoria maggiormente rappresentative, deve contenere:
 - La denominazione dell'area cui il bando si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 8 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro trenta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione delle domande relative all'autorizzazione di tipo a), è rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - ufficio competente alla gestione della pratica;
 - oggetto del procedimento;
 - persona responsabile del procedimento;
 - ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - termine di conclusione del procedimento.
3. In caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne comunica notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza (art. 3, comma 3, D.P.R. 300/1992). Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica ma in presenza di eventuale successiva regolarizzazione della stessa, la data di presentazione della domanda coincide con quella della regolarizzazione. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) deve presentare domanda al Comune entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune, utilizzando l'apposito modello.
2. L'autorizzazione di tipo a) consente anche la partecipazione ai mercati aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni qualora il mercato sia composto da più di trenta banchi e due autorizzazioni qualora inferiore a trenta e relative

concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - La denominazione dell'area mercatale;
 - il numero e le dimensioni del posteggio;
 - il settore o i settori merceologici;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs.;
 - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente e deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento all'articolo 8.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione di tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente anche l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs., l'esercizio dell'attività nelle aree di sosta prolungata, qualora previste, la partecipazione alla spunta nei mercati in ambito regionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, come previsto dal D.Lgs e dai Criteri Regionali, nonché in caso di acquisto d'azienda per atto tra vivi o subingresso per causa di morte.
4. Alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione si applica quanto previsto dagli articoli 8 e 9, in quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche delle quali abbia già titolarità al momento della presentazione della stessa.

Articolo 11 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate e predispone un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - l'indirizzo di residenza;
 - il tipo di autorizzazione;
 - il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - il codice fiscale;
 - la partita I.V.A.

Articolo 12 – Aree per l'esercizio dei mercati settimanali – aree “jolly”

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs., il Comune determina le aree per l'effettuazione dei mercati settimanali, aree che sono così di seguito indicate:

Mercato cittadino settimanale del mercoledì, aree di:

- Via Roma - settore non alimentare;
- Viale Alpi - settore non alimentare;
- Piazza Castello - 3 (tre) aree distinte esclusivamente dedicate:
 - agli alimentari per i quali e' obbligatorio l'allacciamento alle reti idriche e/o elettriche e/o fognarie;
 - agli alimentari per i quali non e' necessario l'allacciamento di cui sopra;
 - ai prodotti non alimentari (esclusivamente fiori e sementi);
- Via Cavour;
- Piazza Dompè - settore non alimentare,

come risultano dalle planimetrie A1-A2-A3-A4-A5 - A1.1 allegate al presente regolamento;

Mercato rionale settimanale del sabato, area di:

- Piazza Diaz - settore alimentare (tra cui autobanchi che necessitano di rete elettrica) - settore non alimentare

come risulta da planimetria A6 allegata al presente regolamento;

Per i suddetti mercati son previste aree riservate ai **produttori agricoli** per la vendita dei loro prodotti secondo la normativa vigente come segue:

- mercato del mercoledì Campagna Amica come risulta da planimetria PA1 allegata al presente regolamento;
- mercato del mercoledì produttori agricoli come risulta da planimetria PA2 allegata al presente regolamento;
- mercato del sabato Campagna Amica e Produttori Agricoli come risulta da planimetria PA3 allegata al presente regolamento;

2. In caso di situazioni d'emergenza venutesi a creare in seguito ad occupazione di spazi, all'interno dei suddetti mercati settimanali (per cantieri edili o altri impedimenti), tali da non permettere l'installazione di attrezzature per la vendita, i concessionari dei posteggi impossibilitati ad esercitare l'attività dovranno essere dislocati nei seguenti posteggi (denominati jolly):

273 - 56A - 50A - 48A - F - 213

ovvero nei posteggi non assegnati in concessione ("c.d. posteggi liberi").

3. Nel caso in cui suddetti posteggi non vengano assegnati ai concessionari mercatali per le motivazioni sopradescritte, gli stessi potranno essere assegnati in spunta secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.

Articolo 12 bis – Ampliamenti di lieve entità del posteggio

1. I titolari di posteggio nei mercati di cui all'articolo precedente possono richiedere l'ampliamento di lieve entità del posteggio in concessione per un massimo del 20% della superficie originaria autorizzata, sempre che questo non contrasti con quanto previsto dal Piano di Prevenzione Incendi delle aree mercatali in relazione alla distanza minima tra un posteggio e l'altro e la larghezza minima delle corsie di transito e raggio di svolta dei mezzi di soccorso.

Articolo 13 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, degli Indirizzi Regionali, il Comune determina le aree per l'effettuazione della vendita stagionale come di seguito:
 - area di Piazza del Duomo: utilizzabile dal 1° ottobre al 31 marzo riservata alla vendita di castagne e caldarroste.
 - area di Piazza Battuti Rossi: utilizzabile dal 1° ottobre al 31 marzo, riservata alla vendita di castagne e caldarroste.
 - area di Piazza Diaz: riservata ai produttori agricoli esclusivamente per la vendita di fiori e piante da effettuarsi il sabato antecedente la ricorrenza di Ognissanti, qualora non cada il 30 e 31 ottobre, ed il giorno della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, qualora questa cada di sabato, nel rispetto del normale orario di vendita del mercato rionale.
 - area di Piazza Diaz: riservata ai produttori agricoli ed utilizzabile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre, esclusivamente per la vendita di porri, nel rispetto degli orari stabiliti per il mercato settimanale del sabato;.
2. Per la composizione del mercato, ubicazione dei posteggi e dimensione degli stessi si rimanda alle planimetrie allegate

Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi singoli

1. Per il commercio su aree pubbliche su posteggi singoli sono individuate le seguenti aree:
 - a) l'area di piazza Castello, utilizzabile da un solo commerciante e destinata alla vendita di pesci e prodotti ittici, mediante autobanco, nel giorno di venerdì con i seguenti orari per l'utilizzo dell'area:
 - dalle ore 6,30 alle ore 7,59: entrata automezzi per scarico merce;
 - inizio attività di vendita ore 7,00;
 - dalle ore 7,45 alle ore 7,59: ultimo periodo a disposizione dell'operatore per esporre la merce in vendita;
 - entro le ore 8,00: merce in vendita esposta da parte dell'operatore, pena l'assegnazione del posteggio ad altro esercente;
 - entro le ore 7,59: gli esercenti l'attività di vendita che intendano partecipare all'assegnazione giornaliera del posteggio qualora libero (cosiddetta "spunta"), devono farsi iscrivere nella graduatoria di assegnazione giornaliera presentando al personale addetto a tale incombenza l'autorizzazione di esercizio che abilita allo svolgimento dell'attività;
 - dalle ore 8,00 alle ore 8,15: assegnazione, ai soli titolari iscritti nella graduatoria giornaliera, e occupazione sulla base dell'ordine dettato dalla graduatoria stessa del posteggio non occupato;
 - sino alle ore 11,30 obbligo di occupazione del posto con merce in vendita esposta;
 - dalle ore 13,45 alle ore 13,59: periodo previsto per ultimare il ritiro della merce in vendita dal banco;

- ore 14.00: termine per liberare l'area occupata da ogni e qualsiasi attrezzatura.
- b) area di Piazza Dompè composta da un gruppo di sei posteggi di m. 8 x 4 ubicati tra le due tettoie, ognuno occupabile da uno solo dei seguenti generi • frutta e verdura • formaggi e salumi • carni • pesce fresco e conservato • non alimentari • agricoltore per la vendita dei prodotti provenienti dal fondo. L'orario di svolgimento dell'attività è quello previsto dal successivo art. 21.
- Nelle more di una precisa definizione dei criteri di assegnazione dei posteggi di cui alla Conferenza Unificata del 05/01/2012 "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70 comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" i posteggi di cui sopra sono assegnati giornalmente ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso. Nell'assegnazione giornaliera hanno comunque precedenza coloro che abbiano maturato una maggiore anzianità di presenza nel precedente mercato di che si teneva nella medesima area, ora soppresso. Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo o l'area risulti occupata da manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, i posteggi non potranno essere occupati.
- c) area della S.S. 28 (Via Mondovì fronte casa Anas): utilizzabile sette giorni su sette, 365 giorni all'anno, posteggio riservato alla vendita di generi alimentari, con divieto di somministrazione degli stessi e di posizionamento di attrezzature che favoriscano lo stazionamento dei clienti.
- d) area di sul controviale di Via Torino antistante la discoteca Ballalinda:) zona di sosta prolungata, utilizzabile da un solo ambulante per la vendita e la eventuale somministrazione di alimenti e bevande, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 24 alle 05 antimeridiane. L'area è assegnata giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso.
- e) area di via Circonvallazione ang. Via Domenico Origlia; zona di sosta prolungata, utilizzabile da un solo ambulante per la vendita e la eventuale somministrazione di alimenti e bevande, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 20 alle 01 antimeridiane. L'area è assegnata giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso.

Articolo 14 bis – Mercati di dicembre

1. Nel mese di dicembre si svolgono i seguenti mercati:

- **Mercati ordinari del mercoledì e sabato (come disciplinati dall'art 12 e seguenti del presente Regolamento);**
- **Mercati prolungati del mercoledì:**
 - Si svolgono nei due mercati settimanali del mercoledì antecedenti il Natale (**nonché l' 8 dicembre - Festa dell'Immacolata Concezione qualora la festività coincida con la**

giornata del mercoledì), i prodotti posti in vendita sono solo quelli del settore non alimentare e le aree ed i posteggi interessati coincidono con quelli del mercato del mercoledì: Via Roma, Via Cavour, Largo Eroi, P.zza Bima, Viale Alpi nel tratto compreso tra via Roma ed accesso parco cittadino (escludendo pertanto Piazza Castello - area dedicata al settore alimentare e piazza Dompé - area distaccata fuori centro storico, nelle quali resta invariato l'orario mercatale ordinario).

Gli orari di svolgimento sono i medesimi del mercato ordinario del mercoledì eccezione fatta, per le seguenti modifiche:

- obbligo di permanenza sino alle ore 15,30 con merce esposta;
- possibilità di uscita dal mercato a partire dalle ore 16.00;
- obbligo di cessazione attività di vendita e di sgombero dell'area entro le ore 17,00;

La graduatoria di spunta sarà la medesima del mercato settimanale del mercoledì (con l'abituale conteggio delle assenze dei concessionari e delle presenze degli spuntisti);

Qualora il mercato del mercoledì antecedente il Natale coincida con il 24 dicembre, l'orario di svolgimento sarà quello ordinario previsto dall'art. 21 del presente Regolamento.

➤ **Mercati straordinari domenicali (aggiuntivi):**

- Si svolgono nelle due domeniche di dicembre antecedenti il Natale, i prodotti posti in vendita sono solo quelli del settore non alimentare e le aree interessate sono:

- per il primo mercato: Via Roma (tratto compreso tra via Merlo e Piazza Don Mario Picco) e Viale Alpi - nei medesimi posteggi e dimensioni del mercato del mercoledì, eccezion fatta per i gli ulteriori posteggi aggiuntivi di Viale Alpi che verranno tracciati delle dimensioni di 8 x 4 m e per eventuali aree occupate dai festeggiamenti Natalizi);

- per il secondo mercato: Via Roma (tratto compreso tra Via dell'Annunziata e Piazza Don Mario Picco) Viale Alpi, Corso Colombo - nei medesimi posteggi e dimensioni del mercato del mercoledì, eccezion fatta per i gli ulteriori posteggi aggiuntivi di Viale Alpi e di Corso Colombo che verranno tracciati delle dimensioni di 8 x 4 m e per eventuali aree occupate dai festeggiamenti Natalizi.

Gli orari di svolgimento sono i medesimi del mercato ordinario del mercoledì eccezione fatta per le seguenti modifiche:

- obbligo di permanenza sino alle ore 17,00 con merce esposta;
- possibilità d'uscita dal mercato dalle ore 17.30;
- obbligo di cessazione attività di vendita e di sgombero dell'area entro le ore 19,00;

2. La partecipazione ai mercati natalizi avviene tramite presentazione di prenotazione del posteggio entro le ore 24.00 del **15 novembre** di ogni anno, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo mail **fossano@cert.ruparpiemonte.it**, allegando:

- documento in corso di validità;
- copia dell'autorizzazione amministrativa con la quale si intende partecipare;
- prenotazione di partecipazione debitamente sottoscritta contenente obbligatoriamente:
 - indirizzo mail pec dove trasmettere le comunicazioni;
 - data d'inizio dell'attività commerciale;
 - gli estremi dell'autorizzazione amministrativa (con comunicazione, in caso di recente subingresso del nominativo del precedente intestatario);

3. In conseguenza della prenotazione l'assegnazione dei posti avverrà con i seguenti criteri:

- a. per primi verranno assegnati i posti dei commercianti che hanno prenotato il proprio posteggio;
- b. per secondi verranno assegnati i posteggi ai commercianti prenotatisi che pur essendo titolari di posteggio fisso, non lo potranno utilizzare in quanto area non destinata ai mercati natalizi ovvero non temporaneamente disponibile;
- c. per terzi verranno assegnati i posteggi destinati agli spuntisti ed ai titolari di posteggio che si siano prenotati; questi ultimi dovranno effettuare la spunta con autorizzazioni diverse da quella già assegnataria;
- d. per quarti verranno assegnati i posteggi rimasti liberi, destinati agli spuntisti di giornata (come d'anzianità di presenza agli atti - graduatoria delle presenze del mercoledì e come attuato sin d'ora). La spunta è effettuata inderogabilmente alle ore 7.00, per ogni singolo evento, presso il Comando di Polizia Locale (via Garibaldi n 91).

4. Lo svolgimento dei suddetti mercati, ravvisata la sua straordinarietà, non prevede il conteggio delle assenze dei concessionari e delle presenze degli spuntisti.

5. Il pagamento del CUP (Canone unico patrimoniale), avverrà secondo le modalità prescritte in sede d'assegnazione.

Articolo 15 - Area di previsto sviluppo mercatale

1. Sono previste le seguenti aree di sviluppo mercatale:

- Viale Regina Elena;
- Viale Alpi tratto compreso tra Corso Colombo e Via Sarmatoria;
- C.so Colombo;
- Via G. Ferraris;
- Piazza XXVII Marzo 1861.

Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee

1. 1. Il Dirigente rilascia autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica:

- negli spazi destinati alla vendita di autoveicoli in occasione della Fiera di San Giovenale in numero massimo di 8;
- nel centro storico per la vendita di libri per un massimo di un'autorizzazione per volta, si che in uno stesso periodo di tempo non possa essere esercitata altra simile attività;
- in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal comune.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni in essa indicate e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge.

3. La procedura per il rilascio segue quanto previsto dagli articoli 8 e 9, in quanto applicabili.

Articolo 17 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nelle tabelle cui al precedente articolo e come disegnate negli allegati.
2. Per superficie di vendita s'intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite restano comunque inalterate anche nel caso di rilascio di nuova autorizzazione.
4. In base a prassi consolidata ed in accordo con gli esercenti interessati, durante il periodo di installazione del dehor estivo dell'esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande, sito all'indirizzo di via Roma n. 97, i titolari dei posteggi mercatali n. 43 e n. 44, posizionati nell'area antistante l'esercizio di somministrazione stesso, dovranno:
 - il primo (43) ridurre le dimensioni della profondità da m. 3,00 a m. 1,80, aumentando quelle del fronte vendita da m. 5 a m. 12,50;
 - il secondo (44) trasferirsi sul lato sinistro rispetto al fronte vendita del posteggio n. 45, mantenendo inalterate le proprie dimensioni di m. 7,50 di fronte vendita e di m. 3,00 di profondità.

Articolo 18 – Area di mercato e zone di vendita

1. I mercati sui quali si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche sono compresi nei limiti meglio descritti nelle planimetrie e rispettivi allegati.
2. Nelle aree di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio utilizzati direttamente per la vendita dovranno essere parcheggiati all'interno del posteggio assegnato. Quelli adibiti all'esclusivo trasporto delle merci dovranno essere rimossi appena ultimate le operazioni di scarico, da compiersi senza indugi, e comunque non oltre le ore 8,30.
4. E' fatto obbligo a tutti gli esercenti, presenti a qualsiasi titolo nelle aree mercatali, di rispettare le disposizioni dettate dagli incaricati della vigilanza per la circolazione e la sosta dei veicoli.
5. Il Comune favorisce l'ammodernamento delle strutture in dotazione agli operatori mercatali con particolare riferimento alle tende automatiche ed agli autobanchi.

Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni di legge, ivi incluse le norme fiscali, ed ai regolamenti in materia, nonché alle ordinanze comunali e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito, sia parzialmente che nella sua interezza, per motivi di carattere igienico sanitario, di viabilità, di sicurezza o di ordine

pubblico con provvedimento motivato indicante anche le modalità e la durata di sospensione o dello spostamento.

2. In caso di trasferimento totale o della maggioranza dei banchi del mercato di Via Roma-Piazza Castello, l'area alternativa è individuata in Viale Regina Elena.
3. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre forme di manifestazioni o intrattenimenti di varia natura su area pubblica, di qualsiasi tipo o da qualunque ente istituite o promosse, il comune concorderà eventuali sospensioni o spostamenti con le rappresentanze degli operatori di mercato interessati, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia.
4. In occasione di manifestazioni da effettuarsi in Piazza Castello che impegnino la superficie mercatale per non più di quattro mercoledì nel corso dell'anno solare, i posteggi mercatali dell'area stessa e quelli di Via Cavour verranno trasferiti nell'area della Fiera di San Giovenale ed in parte di Piazza Diaz, così come meglio indicato nell'allegata pianta planimetrica (allegato I).
5. Il numero dei posteggi e le dimensioni degli stessi sono concordate con le rappresentanze degli operatori di mercato. A tutti i titolari dei posteggi di Piazza Castello ed a quelli di via Cavour che abbiano presentato richiesta di trasferimento temporaneo, verrà rilasciata una concessione temporanea valida 10 anni che autorizza all'occupazione del posteggio alternativo, scelto all'interno del settore merceologico di appartenenza ed in base alla graduatoria di anzianità di presenza sul mercato. La scelta del posteggio alternativo è definitiva e vincolante anche per i successivi esercenti che subentrino nell'azienda. L'area alternativa di cui al presente comma non potrà essere modificata sia come ubicazione che nel numero dei banchi se non per gravi e comprovati motivi di pubblico interesse e con le procedure previste nel presente regolamento.
6. Il mercato ha sempre luogo nei giorni prefissati anche se coincidente con una festività salvo che la festività sia quella di Natale e Capodanno, giorni nei quali il mercato non ha comunque luogo. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione dello spostamento al giorno successivo o precedente in occasione di particolari festività o motivazioni, in accordo con le categorie interessate ed i rappresentanti di mercato. In caso che il 26 dicembre di cada di mercoledì è soppresso il mercato alimentare di Piazza Castello ed il mercato dei produttori agricoli di Viale Alpi.
7. In caso di mancato accordo con le categorie del commercio fisso per lo svolgimento di mercati nei giorni festivi previsti dall'articolo 8 della Legge Regionale, il Comune e le associazioni provinciali degli operatori maggiormente rappresentative possono individuare autonomamente, nei limiti numerici prescritti, le giornate festive in cui tenere i mercati straordinari.
8. In caso di trasferimento previsto al secondo comma i settori alimentari sono collocati ai due estremi con il settore non alimentare al centro. La graduatoria è formulata secondo l'art. 27, salvo diverso accordo con le rappresentanze provinciali o i rappresentanti di mercato.
9. Nel caso che l'area di effettuazione del mercato rionale del sabato di Piazza Diaz, di cui all'art. 12, comma 1, sub 1.2, sia occupata per manifestazioni varie (in via ordinaria Motoraduno e Parco divertimenti di San Giovenale), il mercato rionale è trasferito su Viale Alpi nel tratto compreso tra Largo Eroi e Corso Trento ovvero in Via Galileo Ferraris e Corso Colombo in ragione dei tempi di installazione delle strutture relative alle manifestazioni.

Articolo 21 – Orari di svolgimento dei mercati

1. L'accesso alle aree mercatali, la vendita e l'esposizione delle merci, il ritiro delle merci e lo sgombero delle aree, avvengono con i seguenti orari:
 - **dalle ore 4.30** entrata automezzi sulle aree mercatali per scarico merci. L'effettiva disponibilità del posteggio è garantita dalle ore 6,25 dopo che il personale della Polizia Locale avrà provveduto all'eventuale rimozione forzata dei mezzi che impediscono

l'utilizzazione dei posteggio stesso, fatto salvo che il numero elevato dei veicoli da rimuovere, impedisca il completamento dell'operazione nel termine sopraindicato;

- **entro le ore 6,45** tutti i titolari dovranno esclusivamente occupare l'area dei posteggi a loro concessi, con attività iniziata di esposizione della merce in vendita, pena l'assegnazione del posteggio ad altro esercente;
- gli esercenti l'attività di vendita che intendono partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi, di cui al successivo art. 26 (cosiddetta "spunta"), devono farsi iscrivere obbligatoriamente, nella graduatoria di assegnazione giornaliera, presentando al personale addetto a tale incombenza l'autorizzazione di esercizio in originale, che abilita allo svolgimento dell'attività;
- **dalle ore 7,00 sino a termine operazioni** assegnazione, ai soli titolari iscritti nella graduatoria giornaliera, dei posteggi non occupati dai titolari assenti (art. 26) e di quelli vacanti;
- **sino alle ore 12,00** obbligo di occupazione del posteggio con merce in vendita esposta;
- **sino alle ore 12.30** obbligo di permanenza sul mercato;
- **ore 14.30:** cessazione attività e termine massimo per liberare l'area occupata da qualsivoglia merce ed attrezzatura (settore alimentare e non alimentare);

La determinazione degli orari sopra indicati sarà comprovata dal sito on-line "Ora esatta".

Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autobanchi, le attrezzature, i mezzi di trasporto devono essere collocati nei posteggi appositamente delimitati e risultanti dalle planimetrie, per i quali è rilasciata apposita concessione.

Articolo 23 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dei giorni di mercoledì e di sabato è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate al mercato. Per le operazioni di scarico della merce possono circolare solo i mezzi dei titolari di concessione a posto fisso dalle ore 6.00 alle ore 7.30 e quelli degli spuntisti dalle ore 7.30 alle ore 8.30. Dalle ore 8.30 sino alle ore 11.30 è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo. Dalle 11.30 sino alle ore 14.00 possono circolare solo i mezzi dei titolari di concessione a posto fisso e gli spuntisti per le operazioni di carico della merce.
2. L'accesso ed il transito dei mezzi di pronto soccorso e di emergenza, e di quelli necessitati da cause di forza maggiore deve sempre essere consentito.
3. E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
4. Durante tale orario non potranno comunque circolare i mezzi dei residenti nelle aree interessate ed i mezzi posteggiati in eventuali autorimesse.

5. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio assegnato.
6. I mezzi adibiti solo al trasporto delle attrezzature che per esigenze di posteggio non possano essere tenuti sul mercato, se autorizzati possono sostare per tutta la durata dell'orario dello svolgimento del mercato nelle aree mercatali destinate a tale scopo. Se in sosta fuori dalle aree mercatali, sono soggetti a tutte le norme del codice della strada previste.

Articolo 24 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovata automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 25 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 26 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. Sono considerati assenti i concessionari di posteggio che entro le ore 06,45 non abbiano ancora iniziato le operazioni di esposizione della propria merce in vendita sui propri banchi/attrezzature/autobanchi.
2. I posti dei concessionari assenti, nel pieno rispetto di quanto indicato nel comma 1, nonché i posti vacanti, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali ed ai produttori agricoli frequentatori saltuari, per le aree di relativa competenza, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta"), con l'applicazione dei criteri previsti per legge.
3. L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene mediante l'ausilio di apposite graduatorie "Presenze in spunta", compilate dagli addetti del Servizio Autonomo di Polizia Locale, con aggiornamento a cadenza settimanale per le seguenti aree:
 - settore non alimentare mercoledì Via Roma - Via Cavour - Piazza Dompé;
 - settore alimentare mercoledì Piazza Castello (con obbligo di dare priorità di assegnazione allo spuntista che dimostri di effettuare prevalentemente la vendita di prodotti alimentari per cui necessita il collegamento alle reti tecnologiche: idriche e/o elettriche o fognarie);

- settore alimentare e non alimentare sabato - Piazza Diaz;
 - produttori agricoli mercato del mercoledì;
 - produttori agricoli mercato del sabato.
4. Le operazioni di spunta sono effettuate inderogabilmente alle ore 7,00 presso:
 - il Comando di Polizia Locale (via Garibaldi n 91), per il mercato del mercoledì (settore non alimentare);
 - Piazza Castello (intersezione via Cavour) per il mercato del mercoledì (settore alimentare);
 - Viale Alpi (fronte accesso parco cittadino) per il mercato del mercoledì (produttori agricoli);
 - Piazza Diaz (intersezione Corso Colombo) per il mercato del sabato (settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli).
 5. Gli spuntisti dovranno aver ultimato le operazioni di esposizione della propria merce ed avere rimosso i propri veicoli, qualora non posizionati nell'area data in concessione giornaliera, entro 1 ora dall'assegnazione, con permanenza sul mercato come già stabilito per i concessionari.
 6. Gli spuntisti dovranno mantenere il posteggio scelto, non essendo ammessi scambi o spostamenti, pena l'immediato sgombero dell'area e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Articolo 27 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento, totale o parziale, del mercato a cura del comune, la riassegnazione dei posteggi, sarà effettuata sulla base di apposita graduatoria degli operatori titolari di posteggio formata secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data di occupazione di un posteggio di vendita nell'area del mercato a condizione che contemporaneamente si sia verificato:
 - la continuità di occupazione del posteggio di vendita senza alcuna interruzione;
 - la continuità nell'esercizio dell'attività senza alcun periodo di interruzione nell'esercizio stesso a seguito di successione aziendale (subingresso/donazione/successione ereditaria ecc..)
2. A parità di anzianità prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. La riassegnazione dei posteggi non può prescindere dai vincoli derivanti dalle dimensioni, dalla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie.
4. Ove si verifichi una cessione/fusione/conferimento/incorporazione di azienda o ramo aziendale, attuata con lo scopo di formare un'unica impresa commerciale dotata di più posteggi di vendita nello stesso mercato, gli esiti dell'operazione sono i seguenti:
 - il limite posto dal comma 3 dell'art. 9 resta comunque inderogabile;
 - l'anzianità di frequenza sul mercato è ricondotta ad essere unica ed indipendente dal numero di posteggi coinvolti e loro ubicazione sull'area mercatale;

- l'anzianità di frequenza riconosciuta come valida è quella della ditta che continua ad esercitare l'attività sul mercato interessato.
5. Il portato delle operazioni del comma 1 può risultare diverso da quello assunto come obbiettivo dall'impresa commerciale promotrice, in dipendenza delle modalità, dei tempi e delle procedure concretamente utilizzati per conseguirlo. La responsabilità derivante dal mancato raggiungimento degli esiti che si intendevano perseguire, ovvero dalla loro incompatibilità con quanto disposto dal presente articolo, sono integralmente ed esclusivamente imputabili all'impresa commerciale promotrice.

Articolo 28 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il comune appositi pubblici registri distintamente per ciascun mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio. Copia degli stessi e' depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso l'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di Igiene Pubblica – competente per territorio.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, e conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità dei titolari;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.
4. In caso di difformità di notizie contenute nei diversi registri fa fede quella segnata nel registro originale depositato all'Ufficio Comunale di Commercio.
5. Il Comando Polizia Municipale deve tenere a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse un apposito registro in cui si annotano le presenze degli operatori nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 29 – Modalità di registrazione

1. Il Comando Polizia Municipale provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato allo scadere del termine dell'orario stabilito per l'installazione delle strutture e l'esposizione della merce.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs., gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciotto giorni come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) comprovati da apposita certificazione nonché i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato limitatamente alle cause previste dal D. Lgs., sono accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. La previsione dei commi 3 e 4 si applica anche agli spuntisti.
6. La registrazione di presenze ed assenze avviene in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita, indipendentemente dalla persona fisica presente sul mercato e legittimamente

autorizzata ad operare. Conseguentemente è registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti che a causa della mancanza di prodotti stagionali si assentano i dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi, non incorrono nella perdita del posteggio, a condizione di preventiva comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'inizio assenza al Comando P.M..
8. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato sia spostata o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs., non sono computate le presenze degli operatori compresi gli spuntisti.
9. Non sono computate le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

Articolo 30 – Decadenza della concessione del posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla scadenza del termine orario stabilito per installare le attrezzature ed esporre la merce.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4 lettera b), del D. Lgs., gli operatori del mercato che senza giustificato motivo non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascuno anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a mesi quattro, ovvero a diciotto giornate come espresso nei criteri regionali, decadono dalla concessione di posteggio.
3. Sono assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (servizio militare, giudice popolare etc.).
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs., sono accolte e ritenute valide le giustificazioni delle assenze presentate a posteriori.
5. La previsione di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applica anche agli spuntisti i quali, per il riconoscimento del punteggio di presenza nell'apposita graduatoria, dovranno comunicare per iscritto la motivazione dell'assenza, allegando tutti i documenti necessari a giustificarla, inderogabilmente entro: il martedì successivo all'assenza per malattia; il martedì precedente all'assenza stessa in caso di gravidanza, servizi resi allo Stato (servizio militare, giudice popolare etc.), ferie. Inoltre, entro il mercoledì successivo a quello dell'ultima assenza documentata, deve essere resa apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti di non aver effettuato alcuna attività di commercio su area pubblica nel giorno o nel periodo per cui si richiede il riconoscimento della presenza. Il Comando P.M. predispone apposita dichiarazione che dovrà essere resa esattamente ed obbligatoriamente nel testo indicato dal Comando. Lo spuntista che renderà dichiarazione non veritiera perderà tutti i punti di presenza riconosciutigli sino a quel momento nell'apposita graduatoria, oltre alle conseguenze di carattere penale previste.
6. Il titolare che interrompa il periodo di propria assenza giustificata di cui ai commi 3 e 4 prima del tempo originariamente indicato ha l'obbligo di comunicarlo per iscritto entro il martedì della settimana precedente il suo rientro, pena la mancata assegnazione del posteggio.
7. La sostituzione temporanea del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio dell'attività avviene normalmente tramite familiare coadiuvante o dipendente senza necessità di delega.
8. Per casi eccezionali ritenuti tali dal Comando P.M. e per il periodo che sarà autorizzato dietro presentazione di apposita comunicazione del titolare, questi può essere sostituito da persona munita di delega rilasciata dal titolare stesso.
9. In ogni caso è sempre richiesto che il sostituto eserciti l'attività munito di:

- originale dell'autorizzazione amministrativa;
 - attrezzatura, veicolo, attrezzature fiscali dell'azienda del titolare.
10. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo non superiore a mesi quattro senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza al Comando Polizia Municipale.
 11. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato sia spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzione straordinaria del mercato nelle festività di dicembre, ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D. Lgs, non sono computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
 12. A seguito di gravi avversità atmosferiche, dichiarate tali ai sensi dell'art. 26, c. 16, le assenze degli operatori non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
 13. Agli effetti del termine previsto per la decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo, non sono computate le assenze effettuate dell'operatore per un periodo di ferie non superiore a quattro mercati.

Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione del posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare. In tal caso è disposta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 32 – Fiera di San Giovenale

1. I mercati a cadenza ultramensile, si svolgono annualmente, la prima domenica di maggio ed il lunedì seguente , con le seguenti modalità:

➤ Giorni di svolgimento:

per le aree di

- **Viale Alpi (tratto compreso tra Corso Colombo e Via Sarmatoria) - Corso Colombo, Via G. Ferraris,** come risulta dalle planimetrie SG1 allegata al presente regolamento;
- **Viale Regina Elena (tratto compreso tra Via Roma e Via Primavera)** come risulta dalle planimetrie SG2 allegata al presente regolamento

la **domenica e il lunedì** (con obbligo di occupazione per entrambe le giornate ai fini del conseguimento delle presenze) - (settore alimentare e non alimentare);
per le aree di

- **Via Roma:** area delimitata tra Via Merlo e Piazza Largo Eroi come risulta dalle planimetrie SG3 allegata al presente regolamento;
- **Via Roma** area delimitata tra Piazza Picco e Corso Colombo come risulta dalle planimetrie SG4 allegata al presente regolamento;
- **Via G. Ferraris** (tratto compreso tra via I Maggio e Corso Trento) destinata per esclusiva esposizione autoveicoli per concessionari.

la sola giornata del **lunedì** (settore non alimentare ed esposizione autoveicoli).

➤ **Orari di svolgimento:**

- occupazione del posteggio dalle ore 06.00 alle ore 08.00; (dopo le ore 08,00 i posteggi non ancora occupati con esposizione della merce in vendita saranno assegnati agli spuntisti);
- obbligo di permanenza sul mercato sino alle ore 17,00;
- possibilità di uscita dal mercato dalle ore 17.30;
- entro le ore 19,00 deve essere lasciato libero lo spazio occupato (anche per i partecipanti ad entrambe le giornate di domenica e lunedì);

➤ **Dimensione dei posteggi:**

- Tutti i posteggi delle aree sopraindicate hanno le seguenti dimensioni; 8 m. di lunghezza x 4 m di larghezza, con l'ubicazione dei medesimi nelle planimetrie soprarichiamate.
- Le aree in oggetto, in caso di necessità, possono essere modificate con provvedimento dirigenziale, previa concertazione con le associazioni provinciali e locali di categoria.

➤ **Modalità di partecipazione:**

- Gli ambulanti che intendono partecipare alla Fiera di S. Giovenale devono presentare domanda in carta da bollo entro le ore 24.00 del **28 febbraio** di ogni anno, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo mail fossano@cert.ruparpiemonte.it, allegando:
 - documento in corso di validità;
 - copia dell'autorizzazione amministrativa con la quale si intende partecipare;
 - domanda di partecipazione debitamente sottoscritta contenente obbligatoriamente:
 - indirizzo mail pec dove trasmettere le comunicazioni;
 - data d'inizio dell'attività commerciale;
 - gli estremi dell'autorizzazione amministrativa (con comunicazione, in caso di recente subingresso del nominativo del precedente intestatario);
 - l'esatta indicazione del mercato al quale s'intende partecipare (domenica/lunedì o lunedì).
- Gli ambulanti che non hanno presentato la suddetta domanda, ovvero coloro che non l'hanno presentata entro i termini prescritti, oppure non completa di tutti i sopracitati documenti, non potranno partecipare all'assegnazione dei posteggi;
- Copia dell'avvenuto pagamento anticipato dei tributi comunali richiesti secondo le normative vigenti - CUP (Canone unico patrimoniale), dovrà essere presentata inderogabilmente entro la data di assegnazione del posteggio.
- Qualora il 28 febbraio (data ultima di presentazione) cada di domenica il termine ultimo di presentazione è posticipato al giorno successivo.

➤ **Assegnazione dei posteggi**

- Il Comando Polizia Locale predispone le graduatorie degli operatori, secondo le priorità previste dalla normativa vigente, che avendo fatto domanda, hanno titolo a partecipare all'assegnazione dei posteggi che avviene nelle settimane precedenti la manifestazione.
- L'assegnazione dei posteggi è determinata in base alla scelta fatta dagli operatori seguendo il suddetto ordine di graduatoria, previa apposita convocazione tramite pec e contestuale pubblicazione all'albo pretorio e sul sito comunale della relativa graduatoria.
- Gli ambulanti che non possono presentarsi personalmente nell'ora e nella data prevista dalla convocazione, potranno, con delega scritta, farsi rappresentare da altra persona, ed in caso d'assenza, il posteggio verrà assegnato d'ufficio tra quelli ancora liberi (in ordine numerico crescente dei posteggi liberi per il mercato di domenica/lunedì ed in ordine decrescente per il mercato del lunedì).
- Gli ambulanti che:
 - hanno presentato domanda regolare ma in esubero rispetto al numero complessivo dei posteggi a disposizione;
 - non l'hanno presentata entro i termini prescritti ovvero non completa di tutti i sopracitati documenti;
 - non hanno presentato la suddetta domanda;potranno partecipare al suddetto mercato esclusivamente tramite assegnazione in spunta prevista per le giornate di domenica e lunedì alle ore 08.00 (Portici Piazza Bima), per entrambi i mercati, come da pubblicazione all'albo pretorio ed al sito comunale delle relative graduatorie generali, d'attuarsi almeno sette giorni prima delle manifestazioni in oggetto.
- Al fine della compilazione delle suddette graduatorie, si attribuirà (come già sin d'ora attuato):
 - un incremento pari a 4 punti per il "mercato di domenica e lunedì". L'assenza dal mercato, anche per una sola giornata, determinerà la non assegnazione del suddetto punteggio;
 - un incremento pari a 4 punti per il mercato di San Giovenale del lunedì;
- Gli ambulanti che, pur avendo occupato il posteggio di cui sono assegnatari, abbandonino l'area prima delle ore 17,00, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal seguente regolamento, saranno considerati assenti al fine del conteggio delle presenze maturate per le manifestazioni in oggetto, salvo il verificarsi di gravi avversità atmosferiche, accertate secondo le modalità di cui all'art. 26, c. 16.

Articolo 33 - Modalità di partecipazione

abrogato

Articolo 34 - Assegnazione dei posteggi

abrogato

Articolo 35 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale. Tra un banco e l'altro i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono tenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno, altresì, l'obbligo di non abbandonare rifiuti sparsi sullo spazio loro assegnato o sugli spazi circostanti gestendoli secondo le modalità seguenti:
 - a) il cartone e la carta devono essere separati dai materiali estranei, raccolti puliti e piegati in modo ordinato e lasciati nell'area assegnata o in punti di raccolta qualora organizzati;
 - b) le cassette vuote, in legno o plastica, devono essere differenziate e impilate in modo ordinato e lasciate nell'area assegnata o in punti di raccolta qualora organizzati;
 - c) gli imballaggi in plastica (sacchetti, buste e scatole trasparenti per l'abbigliamento etc.) devono essere differenziati utilizzando sacchi di plastica e lasciati in modo ordinato nell'area assegnata o in punti di raccolta qualora organizzati; possono inoltre essere conferiti nei cassonetti gialli;
 - d) gli scarti verdi ed organici (erba, fiori, frutta, verdura...) devono essere introdotti negli appositi contenitori marroni forniti dalla città di Fossano. Entro tali contenitori non dovranno essere introdotti materiali estranei;
 - e) tutti gli altri rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, non oggetto di raccolta differenziata, devono essere introdotti in sacchi di plastica e lasciati nelle aree di pertinenza o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato;
 - f) è fatto divieto di introdurre i rifiuti delle categorie a) b) c) e d) nei normali cassonetti per la raccolta R.S.U.;
 - g) è fatto divieto di disperdere sull'area assegnata e sulle aree circostanti rifiuti di piccola pezzatura, cartacce, sacchetti e simili;
 - h) è fatto divieto di utilizzare i cestini adibiti alla raccolta piccoli rifiuti per smaltire in tutto o in parte i rifiuti prodotti dall'attività mercatale;
 - i) è fatto divieto conferire nel circuito dei rifiuti mercatali scarti originati da altre attività e/o prodotti in altre località.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza dell'area mercatale, l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I prezzi delle merci esposte in vendita devono essere indicati in modo chiaro e ben visibile al pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere anch'essa collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile.
7. La vendita di merce usata comporta il rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed è fatto obbligo ai titolari di esporre almeno un avviso, permanentemente ben visibile al pubblico, indicante con evidenza che trattasi di merce usata.
8. I venditori devono obbligatoriamente esporre, sia sul banco vendita che sul mezzo utilizzato per il trasporto delle merci e dell'attrezzatura, il contrassegno rilasciato dal Comando Polizia

Municipale, identificante il numero del posteggio in concessione. Con apposita ordinanza sono stabiliti tempi e modi di esposizione del contrassegno e le relative sanzioni.

Articolo 36 – Attrezzature di vendita e norme di sicurezza

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato a meno che la sporgenza consenta in ogni caso un'altezza libera di 4 m..
2. Tutte le attrezzature, l'insieme delle merci e i supporti espositivi o pubblicitari devono essere costantemente e completamente tenuti all'interno dell'area data in concessione per la vendita, di modo che sia comunque sempre assicurata la distanza di m. 3,50 tra una fila di banchi e quella antistante, ovvero tra la fila di banchi vendita e qualsiasi altro ostacolo fissa o mobile antistante.
3. I vincoli derivanti dalle prescrizioni recate ai sensi dei commi 1 e 2 sono posti – in via analogica, su parere conforme del Comando Provinciale dei VV.FF. – in esecuzione dell'art. 2.2.0 del D.M. Interno n. 246 del 16.05.1987.
4. Per l'area mercatale di Via Roma l'area in concessione non può comunque debordare in larghezza oltre il limite interno (intendendosi per esterni i lati delle lose posti verso i caseggiati mentre i lati interni sono quelli verso il centro strada) della prima guida carraia in pietra (losa) intendendosi per prima la guida più prossima ai caseggiati (per seconda quella più vicina al centro carreggiata).
5. Eventuali deroghe ai vincoli stabiliti dai commi che precedono potranno essere concesse a domanda dell'interessato, dietro parere obbligatorio e vincolante reso dal Comando Provinciale VV.FF.
6. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
7. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
8. Coloro che vendono dischi, musicassette e simili possono utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute nei limiti della legge e che comunque non creino disturbo alla quiete pubblica e agli altri operatori.

Articolo 37 – Collocamento delle derrate.

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50 per gli ortofrutticoli e a mt. 1 per i prodotti alimentari deperibili.

Articolo 38 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti e non possono essere venduti i prodotti non contemplati nell'autorizzazione o quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa che si trovano presso il posto di vendita o settore in cui si effettua la vendita stessa. In entrambi i casi tali prodotti sono confiscati.

3. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
4. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 39 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è vietato uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli devono essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 40 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 41 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione del fornitore.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento che per cucina ovvero ne è consentito l'utilizzo nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 42 – Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

Articolo 43 – Preposti alla Vigilanza.

1. La vigilanza sui mercati spetta al Comando di Polizia Locale, agli altri organi di Polizia e all'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al Comando di Polizia Municipale:
 - Gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - Rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - Far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - Far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 44 - Rappresentanti del mercato.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, designano i propri rappresentanti, uno per il settore merceologico numericamente inferiore, due per l'altro settore e uno per i produttori.
2. La designazione avviene entro il 15 dicembre di ogni anno dispari e ha valore per il biennio successivo. La procedura di designazione si compie secondo modalità stabilite con determinazione dirigenziale conformi a criteri democratici I nominativi dei soggetti che, ottenuta la maggioranza dei 2/3, risultano essere i rappresentanti del mercati sono resi noti agli operatori commerciali. Se la predetta maggioranza non viene raggiunta da alcuno degli operatori, il mercato non ha rappresentanti e, in loro vece, sono sempre sentite le organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.
3. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
4. I rappresentanti hanno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'ufficio Commercio e con il Comando Polizia Municipale. Inoltre, rappresentano le istanze di carattere generale ai competenti Ufficio Commercio e Polizia Municipale.
5. Uno stesso operatore non può essere eletto rappresentante di più aree mercatali e la funzione cessa automaticamente in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso. In questo caso si procede all'immediata surroga con il 2° designato, per numero di preferenze, dal rispettivo settore merceologico e produttivo.
6. In caso di decadenza di un delegato, il nominativo del sostituto deve essere comunicato al Comune.

Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Tutte le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento costituiscono valido titolo autorizzatorio anche per l'occupazione di suolo pubblico, temporanea o permanente, da esse derivante.
2. I titolari della concessione o della autorizzazione dovranno corrispondere tutti i relativi canoni, tasse e tributi comunali, anche se qui non espressamente indicati, secondo quanto disposto dalle norme di legge e dai regolamenti comunali vigenti in materia.
3. I titolari di posteggio fisso e gli operatori commerciali frequentatori saltuari, dovranno altresì corrispondere il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché la tassa giornaliera di smaltimento anche per le occupazioni di cui all'art. 22 comma 6 del presente regolamento, ovvero, nel caso in cui vengano individuate allo scopo aree di proprietà del Comune, non destinate all'uso pubblico, essi dovranno corrispondere un importo equivalente al corrispondente canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 46 - Sanzioni.

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art.29 del D. Lgs.
2. Le violazioni delle ordinanze di esecuzione del presente regolamento o comunque a questo connesse, sono punite secondo quanto dispone l'art. della legge 3/2003.
3. Per tutte le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29 del D.Lgs.
4. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs..

5. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
7. Per le violazioni di cui al presente regolamento si segue la procedura di cui alla legge 689/1981 e l'autorità a cui inviare il rapporto è il Dirigente competente. I proventi derivanti dalle sanzioni spettano al Comune.

Articolo 47 – Attività diverse - Deroghe

1. Durante le manifestazioni mercatali e fieristiche è vietato concedere, all'interno delle aree, occupazioni di suolo pubblico per attività che non siano quelle di commercio su aree pubbliche.
2. In deroga a quanto previsto dal 1° comma è ammessa l'occupazione di aree per:
 - due arrotini, in considerazione del fatto che tale attività è tradizionalmente svolta ambulante, per l'assenza di botteghe artigiane che svolgono la stessa attività ed in questo caso sono rilasciate concessioni annuali di suolo pubblico rinnovabili di anno in anno su domanda dell'interessato;
 - associazioni che propagandino la loro attività, sia mediante raccolta di firme o di fondi.
3. Tali deroghe sono concesse, a giudizio del Comando Polizia Municipale, tenuto conto degli spazi disponibili all'interno dell'area mercatale ed a condizione che le occupazioni non interferiscano con qualsiasi spazio destinato all'attività mercatale.

Articolo 48 – Norme transitorie e finali

1. Le modifiche agli allegati al presente regolamento e quelle relative agli orari, previa consultazione con la categoria, non costituiscono modifica al regolamento.
2. L'applicazione del primo e terzo comma dell'art. 36 resta sospesa sino a che non sarà reso parere dal Comando Prov.le VV.FF.
3. Le presenti norme abrogano qualsiasi provvedimento comunale precedente in materia.

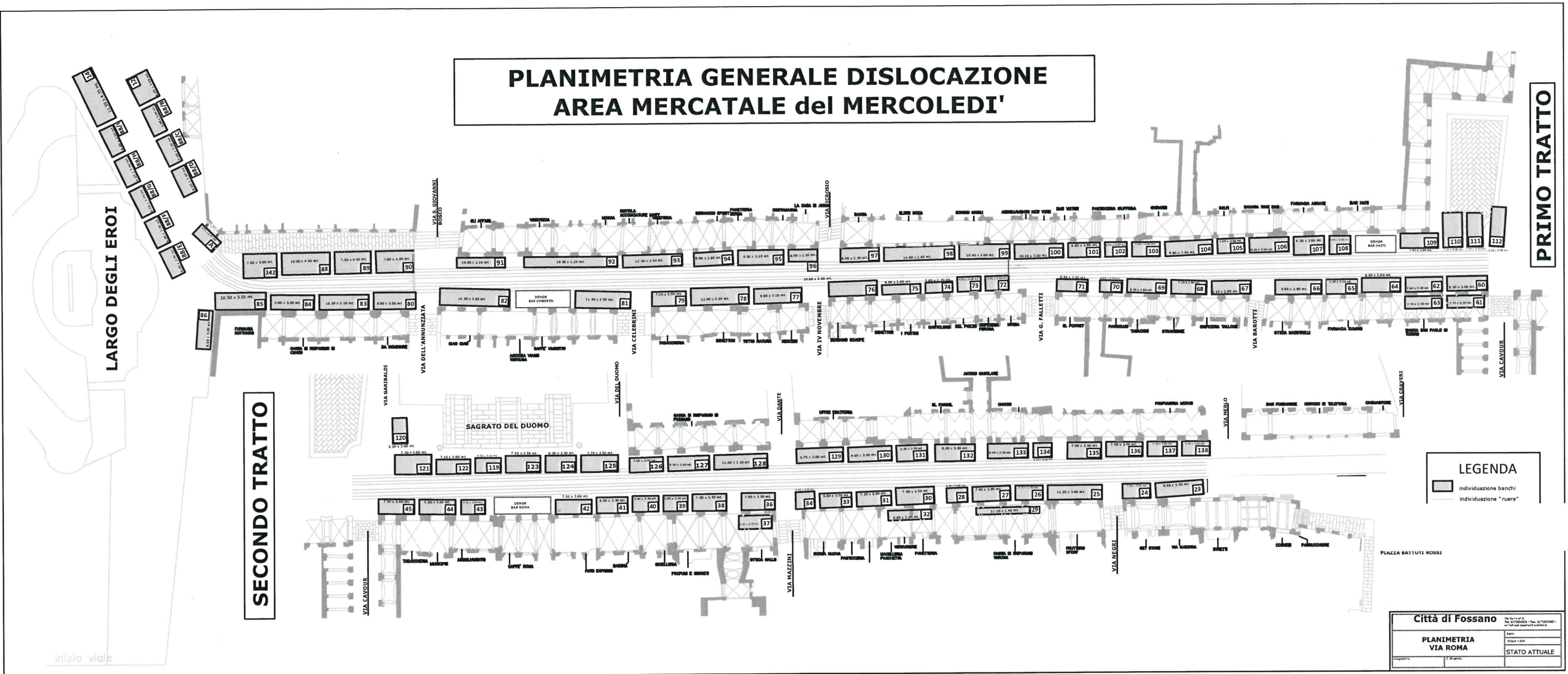
PLANIMETRIA GENERALE DISLOCAZIONE AREA MERCATALE del MERCOLEDI'

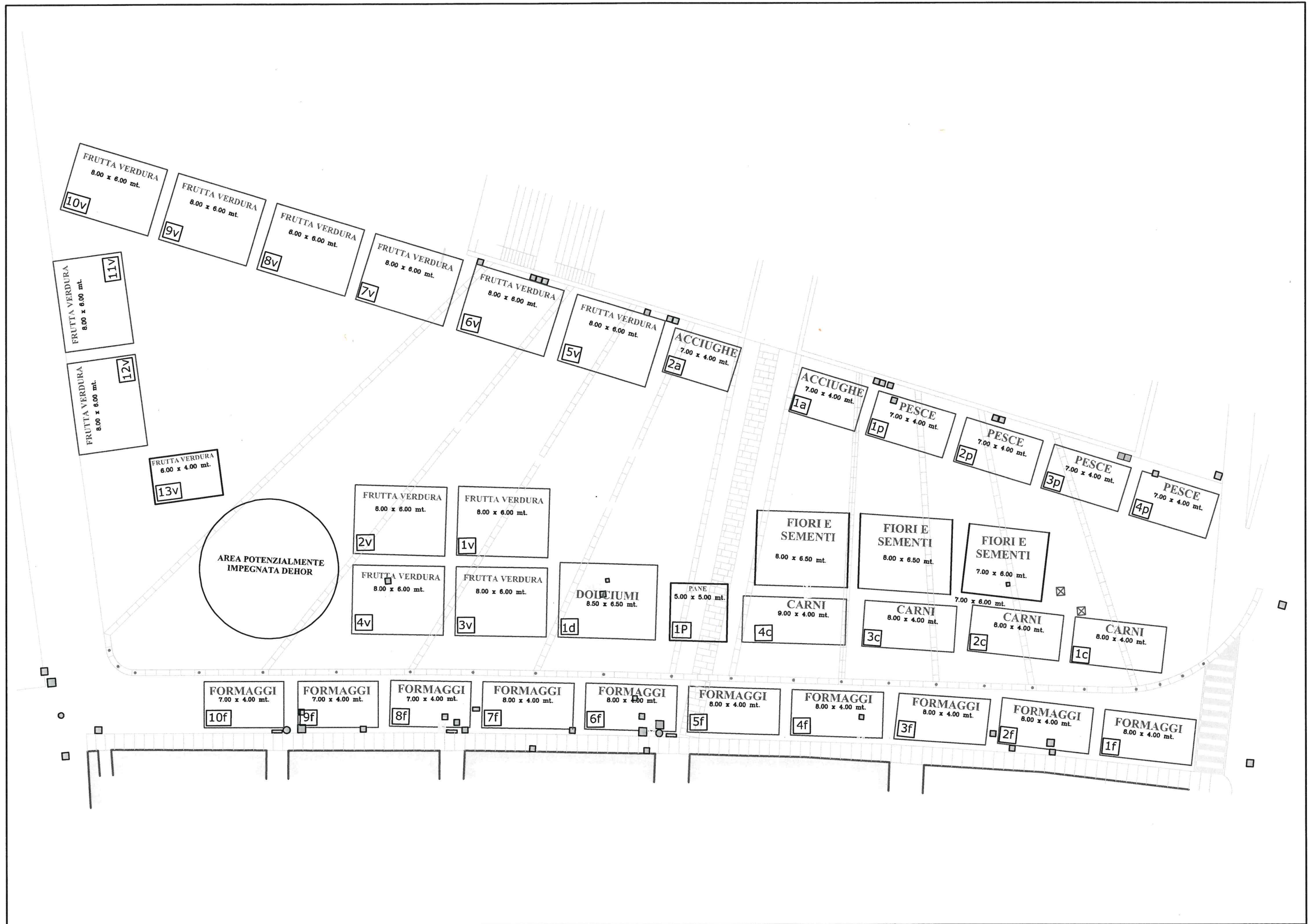
SECONDO TRATTO

PRIMO TRATTO

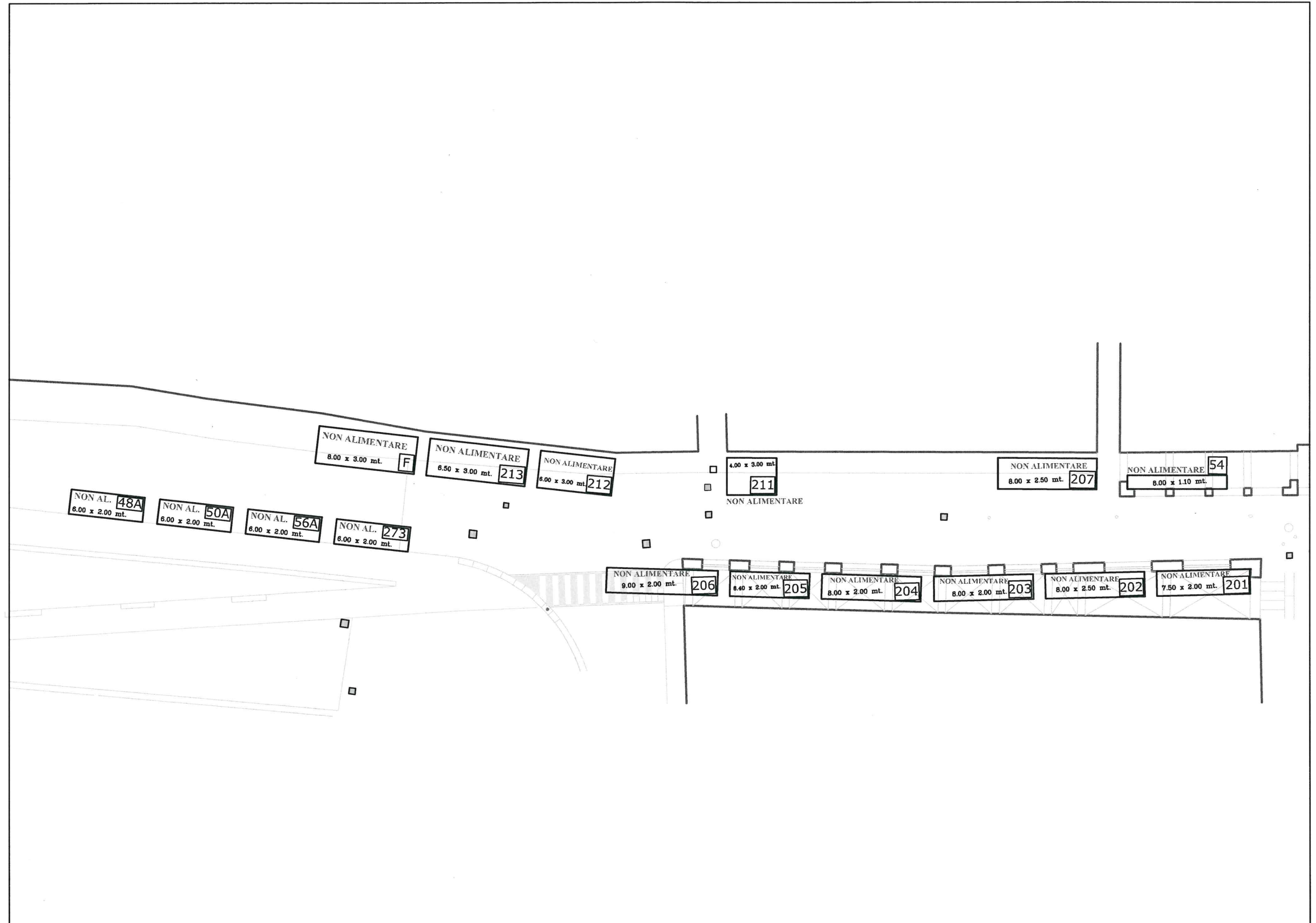
LEGENDA
 ■ individuazione banchi
 --- individuazione "ruere"

Città di Fossano
 PLANIMETRIA
 VIA ROMA
 STATO ATTUALE

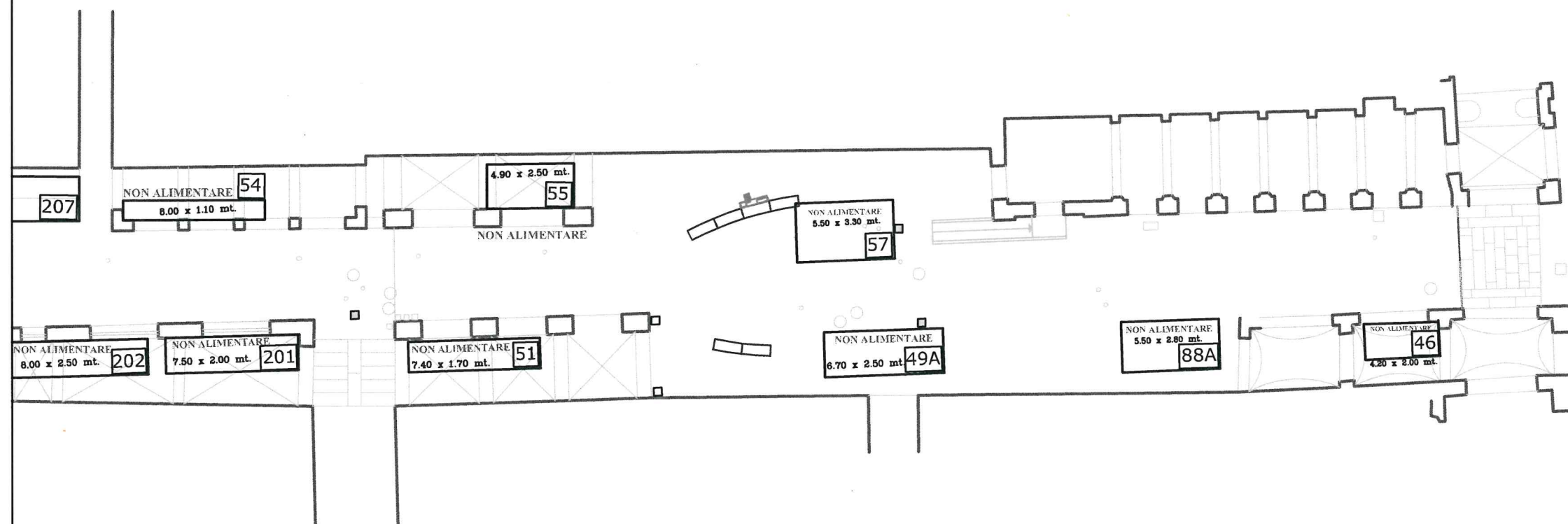


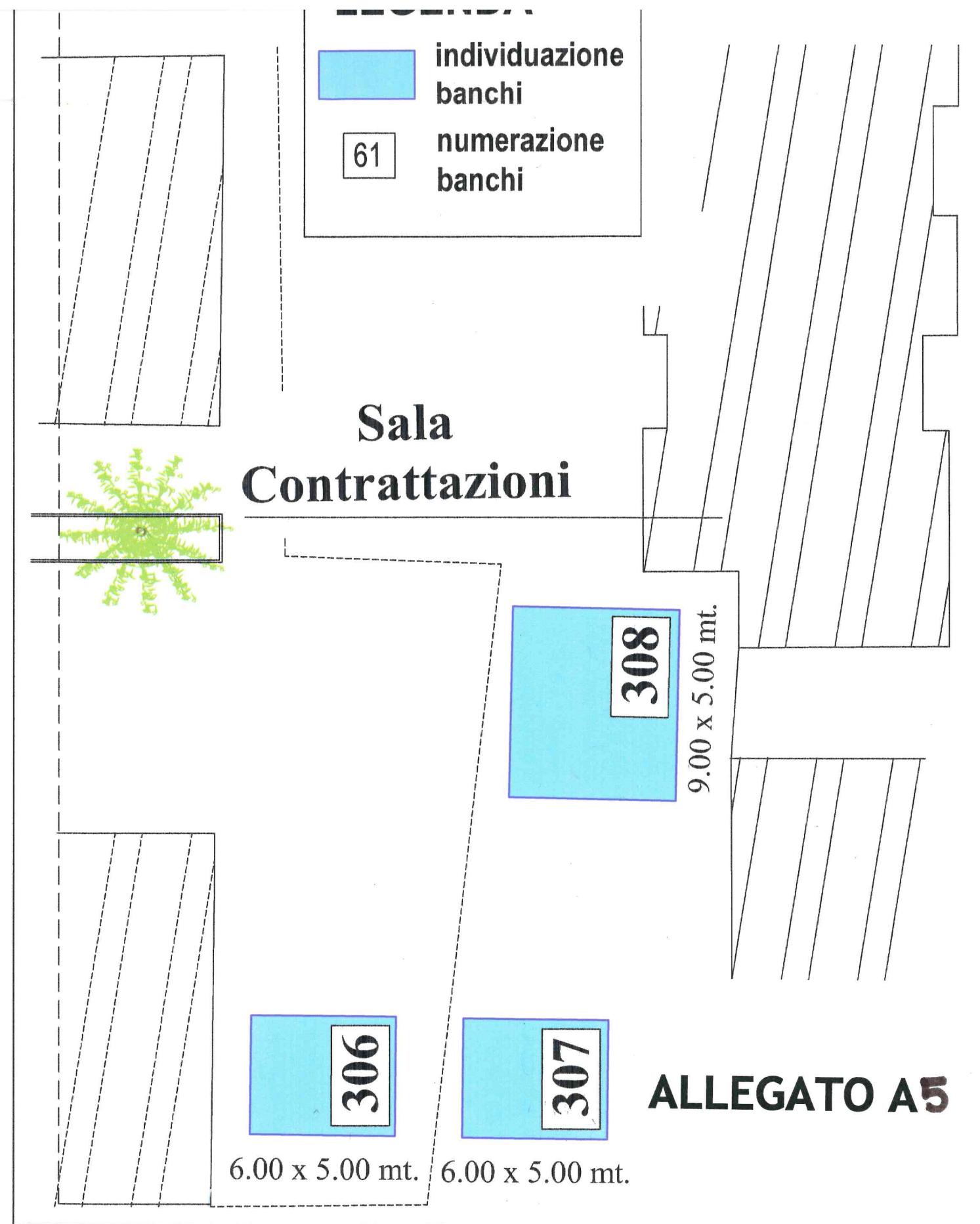
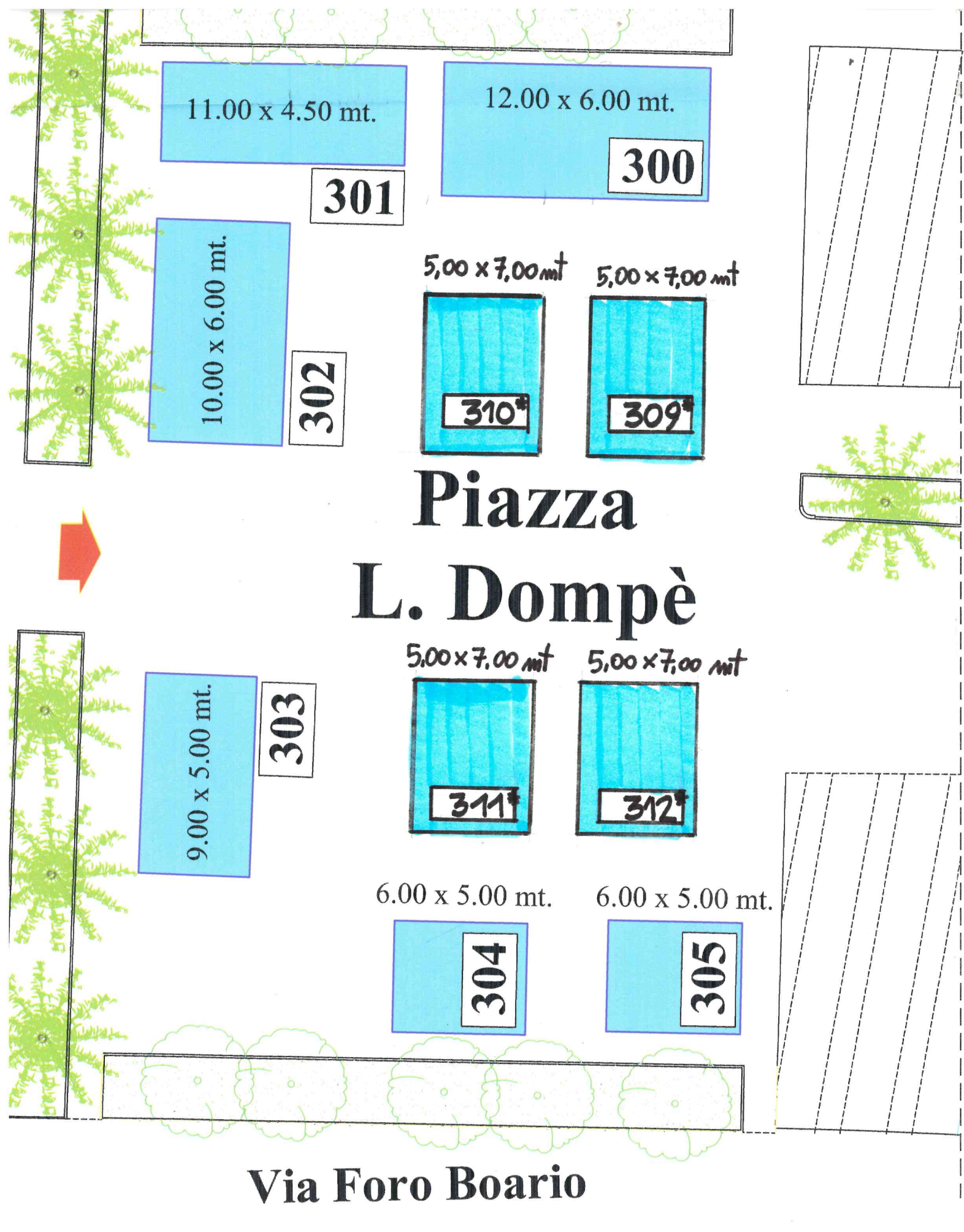


ALLEGATO A3



ALLEGATO A4





* NUOVA DISLOCAZIONE

Città di Fossano

Via Roma n° 91
Tel. 0172699636 - Fax. 0172699685 -
e-mail ced.fossano@tiscalinet.it

**PLANIMETRIA
PIAZZA DOMPE'**

Data:

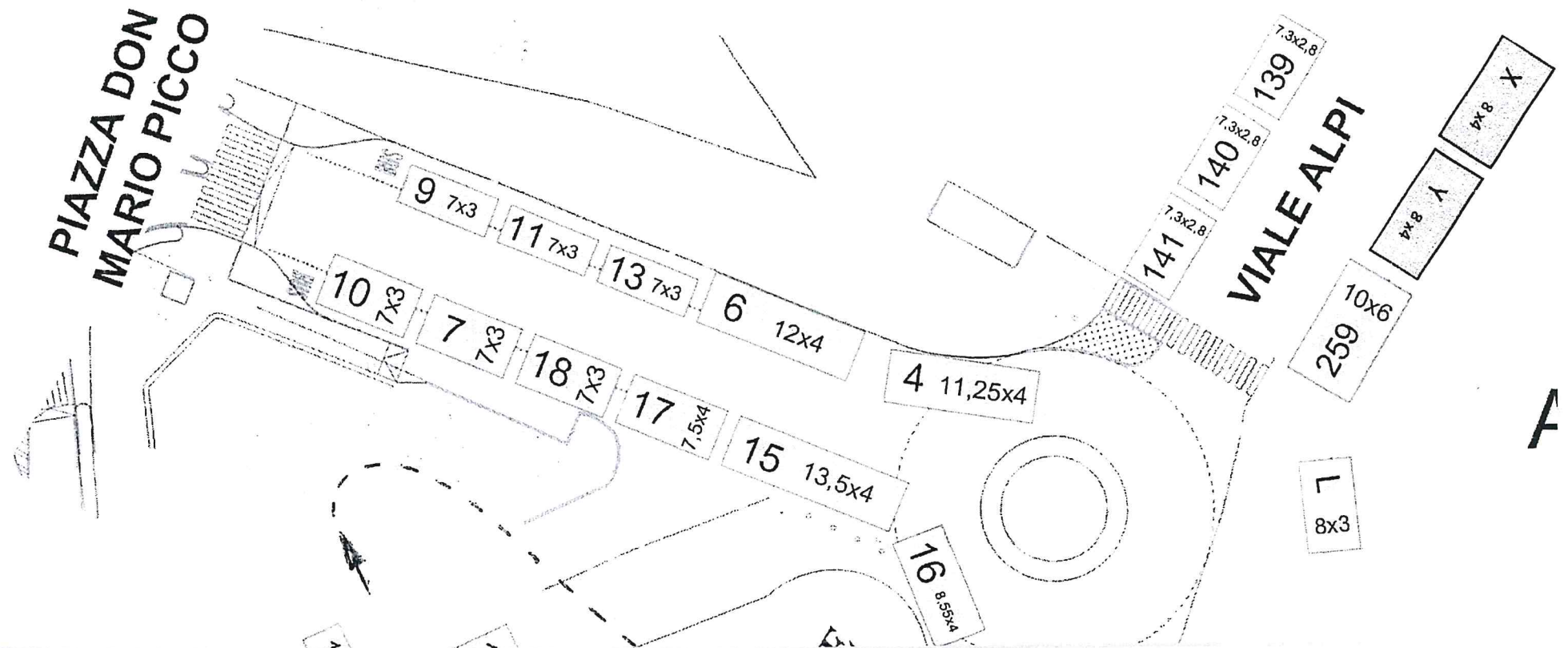
SCALA 1:200

PLANIMETRIA GENERALE DISLOCAZIONE

AREA MERCATALE E PIAZZA DOMPE'

Allegato A1.1

11

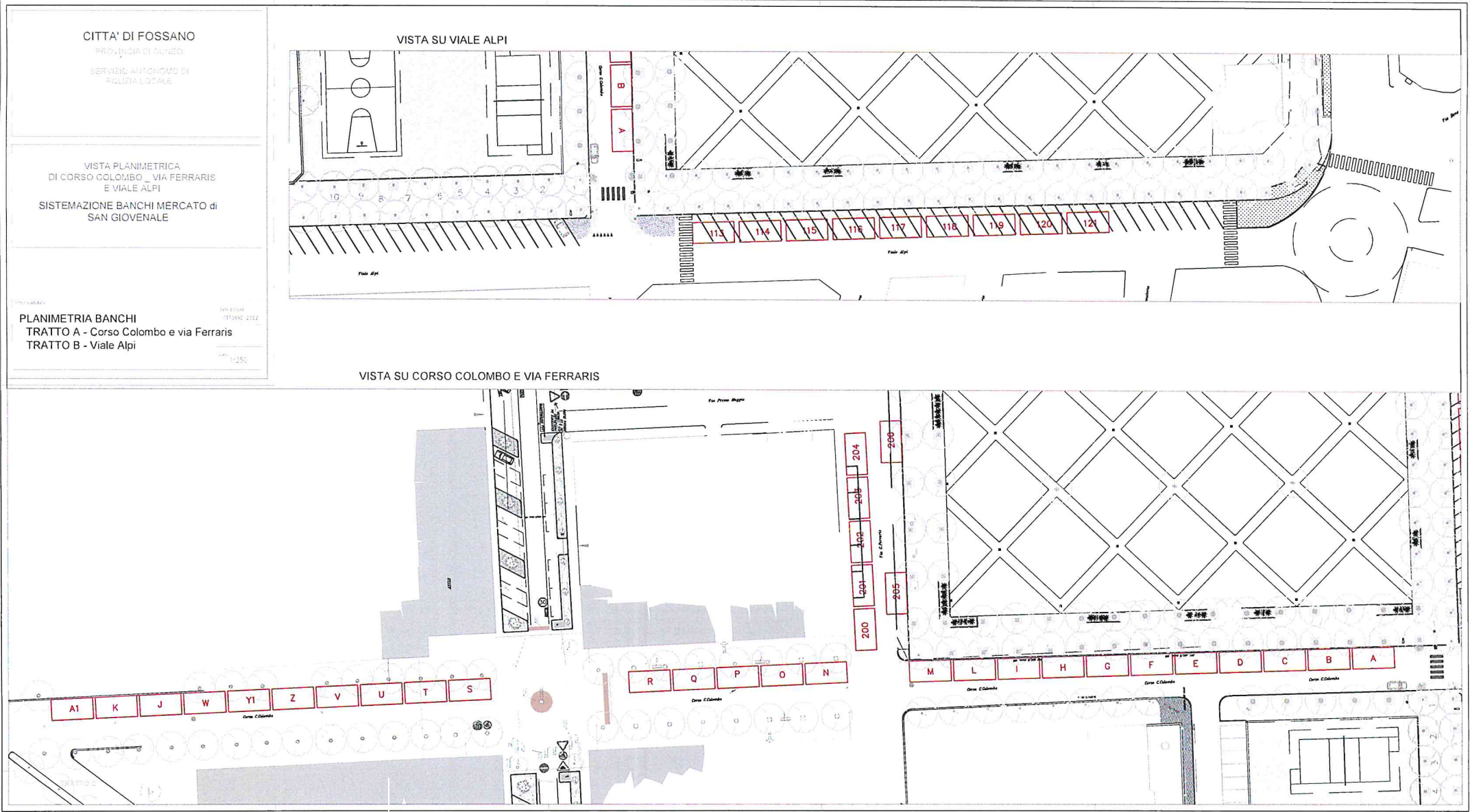


ALLEGATO A6

Mercato del sabato - Piazza Diaz



Allegato SG1



Allegato SG2

CITTA' DI FOSSANO

PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZIO AUTONOMO DI
POLIZIA LOCALE

VISTA PLANIMETRICA
DI VIALE REGINA ELENA

SISTEMAZIONE BANCHI MERCATO di
SAN GIOVENALE

PLANIMETRIA BANCHI

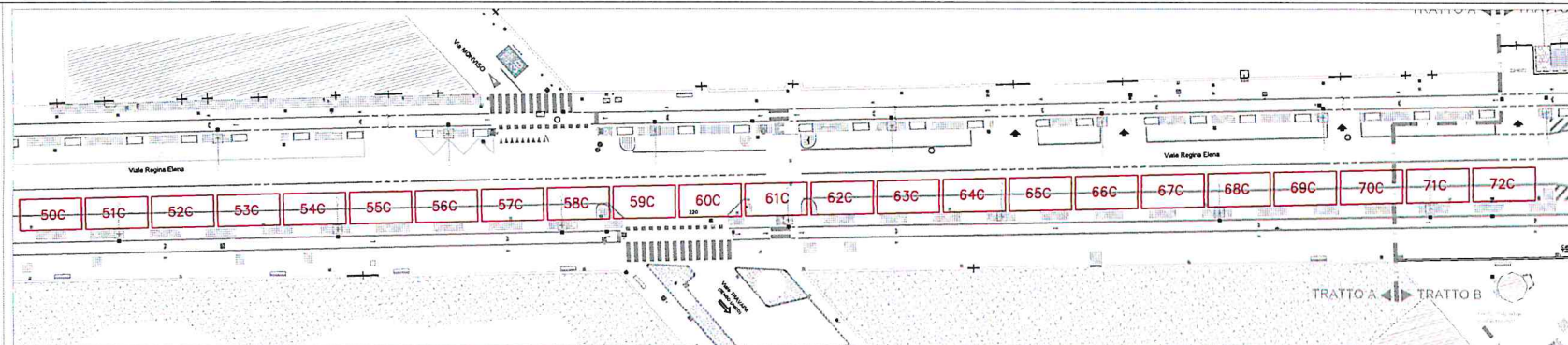
TRATTO A: P.zza Picco - corso Colombo

TRATTO B: Corso Colombo - via Fornace

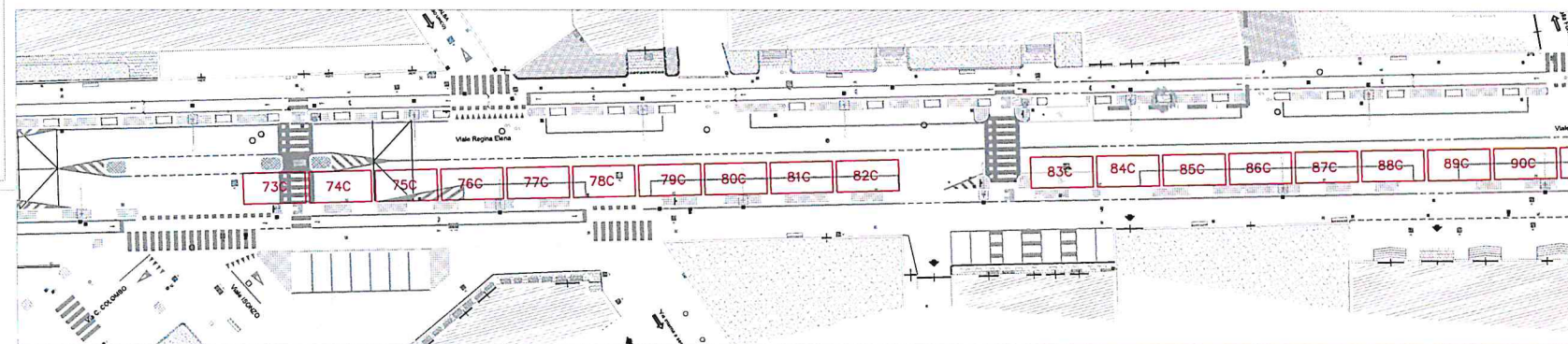
TRATTO C: via Fornace - corso Trento

1:100000
01/08/2022

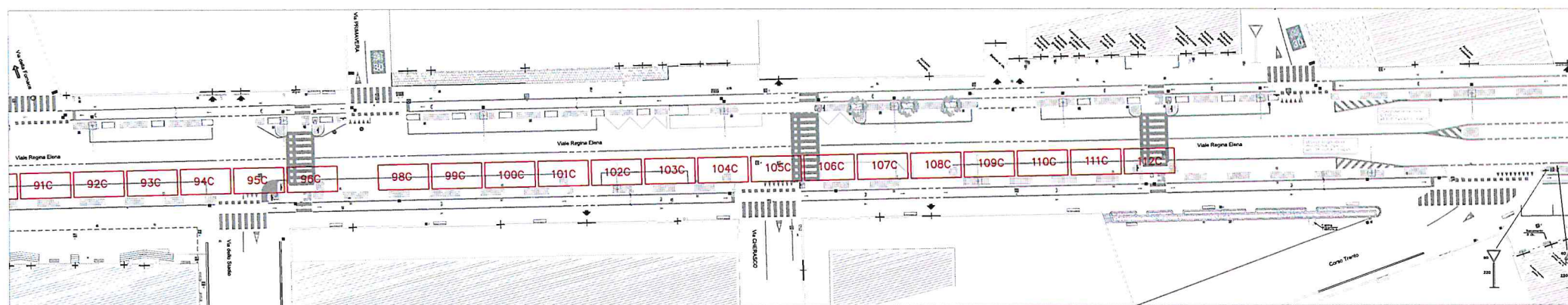
1:10000



TRATTO A DA PIAZZA PICCO A CORSO COLOMBO



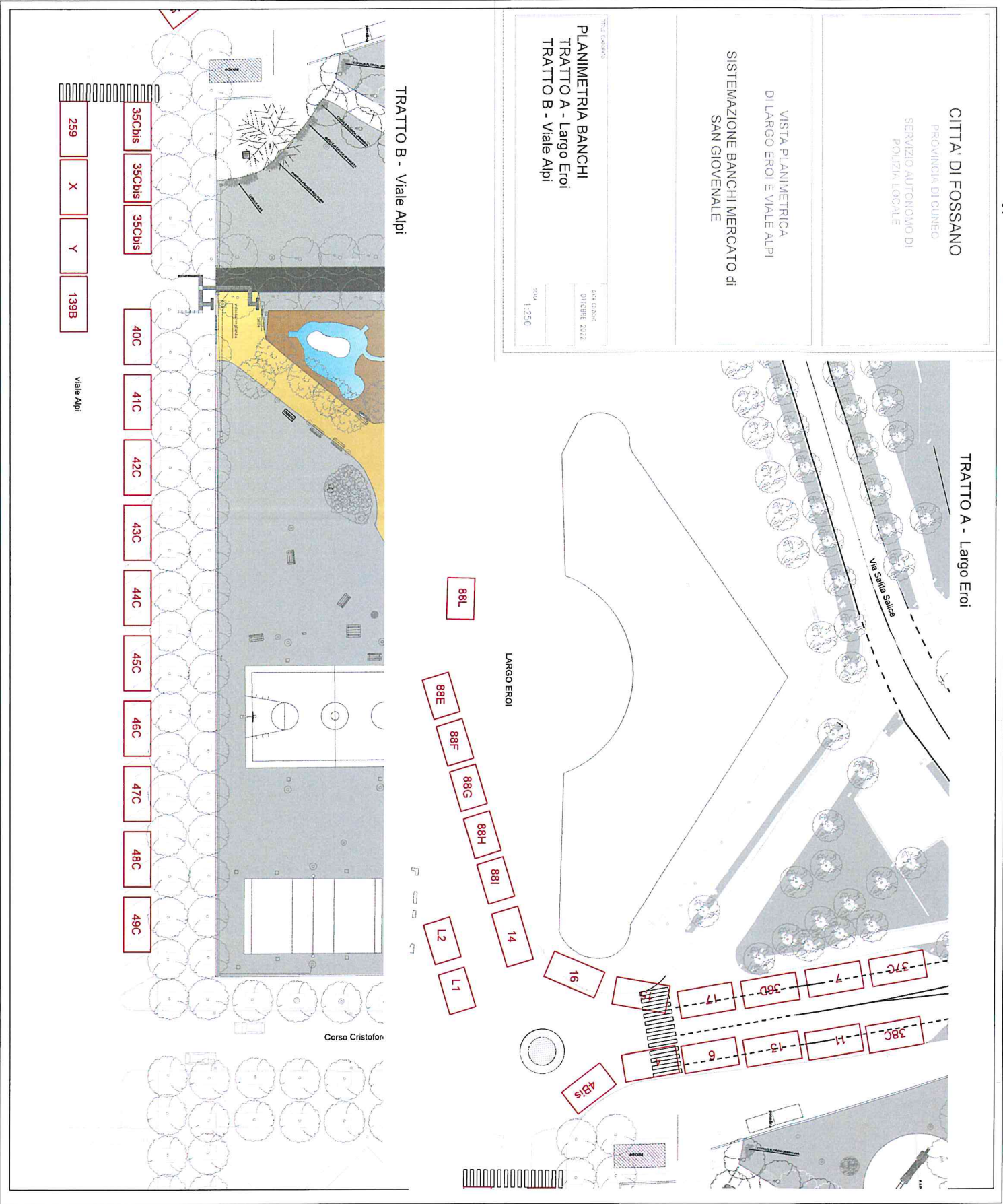
TRATTO B DA CORSO COLOMBO A VIA DELLA FORNACE



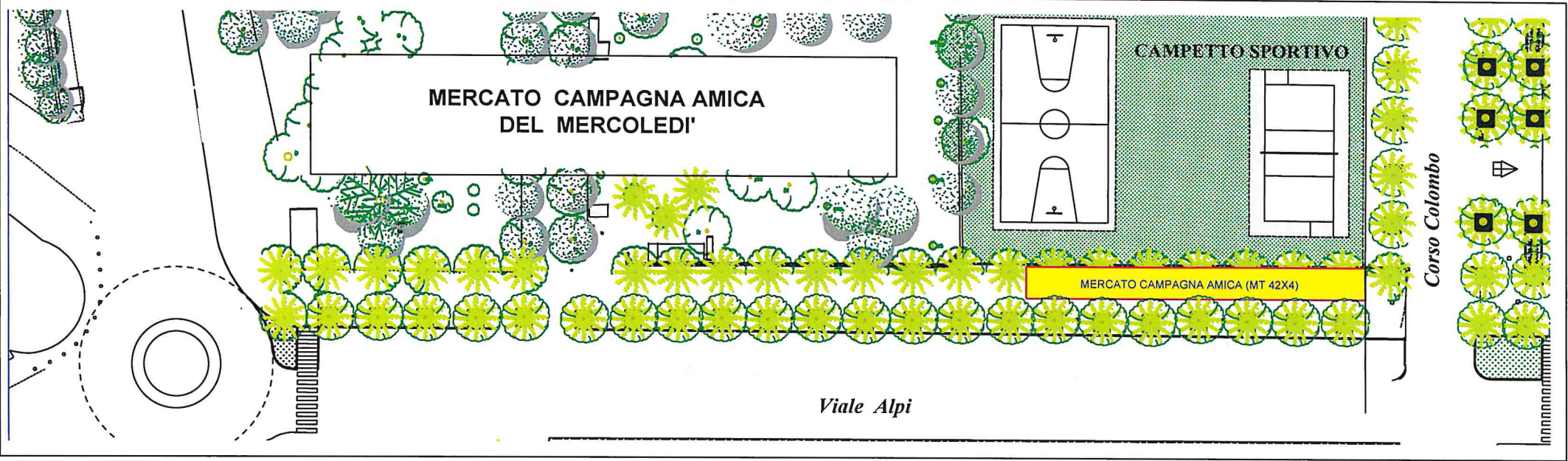
TRATTO C DA VIA DELLA FORNACE A CORSO TRENTO

Allegato SG3

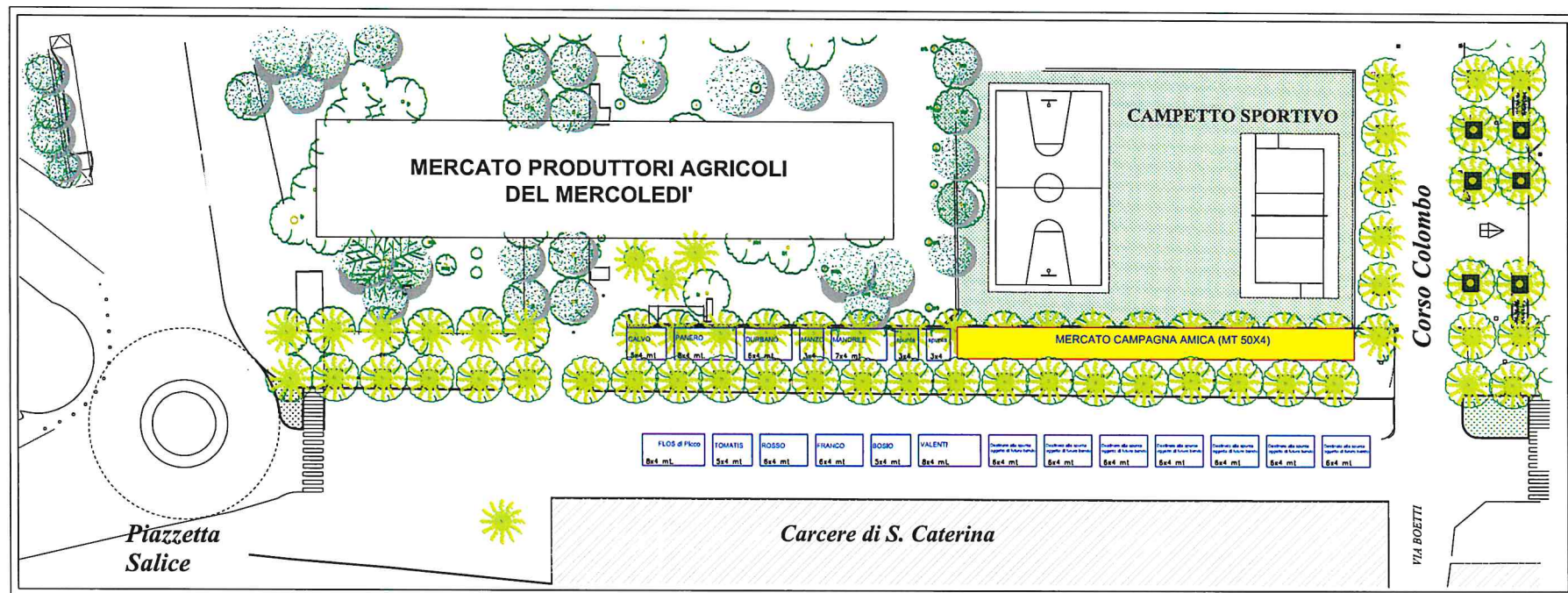




Allegato PA1



Allegato PA2



CITTA' DI FOSSANO

PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZIO AUTONOMO DI
POLIZIA LOCALE

VISTA PLANIMETRICA
DI PIAZZA DIAZ

SISTEMAZIONE BANCHI MERCATO
ALLEGATO PA3

TITOLO ELABORATO

PLANIMETRIA BANCHI
Piazza Diaz

DATA EDIZIONE
NOVEMBRE 2022

SCALA
1:250

PIAZZA DIAZ

